

Parti

Ricorrente: Verbraucherzentrale Berlin eV

Resistente: DB Vertrieb GmbH

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratto di servizi» include i contratti intesi a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che un contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo, al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri, non rientra nella nozione di «contratto di servizi di trasporto passeggeri» e, di conseguenza, rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, ivi incluse le disposizioni di quest'ultima relative al diritto di recesso.

(¹) GU C 455 del 17.12.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation — Francia) — AR/ Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA

(Causa C-622/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 10, paragrafo 1, primo comma – Articolo 12, paragrafo 1 – Decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo – Diritto, per il titolare del marchio, di far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi derivante dall'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile durante il periodo anteriore alla data di decorrenza della decadenza)

(2020/C 215/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: AR

Convenuti: Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in combinato disposto con il considerando 6 di quest'ultima, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire che il titolare di un marchio d'impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conservi il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell'uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.

(¹) GU C 436 del 3.12.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción n° 4 de Badalona — Spagna) — Procedimento penale a carico di VW

(Causa C-659/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di avvalersi di un difensore – Circostanze in cui il diritto di avvalersi di un difensore deve essere garantito – Mancata comparizione – Deroche al diritto di avvalersi di un difensore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

(2020/C 215/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Instrucción n° 4 de Badalona

Imputato nella causa principale

VW

Dispositivo

La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato, e questo a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell'interessato.

(¹) GU C 35 du 28.1.2019.